

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Urbanistica**

Prot. n.30/19893/2012

**OGGETTO: COMUNE DI CHIERI - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE N. 21
AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.**

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare Variante parziale n. 21 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Chieri, con deliberazione del C.C. n. 7 del 07/04/2012, trasmesso alla Provincia in data 04/04/2012 (pervenuto il 05/04/2012) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

(Prat. n. 23/2012)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il progetto preliminare della Variante parziale n. 21 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 7 del 07/03/2012 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

- ?? il cambio di destinazione urbanistica dell'ambito di via Tana, posto all'interno del centro storico, da area per Servizi scolastici a nuova residenza (per complessi 11.000 mc) con demolizione della struttura esistente, mantenendo invariata la capacità insediativa del Piano vigente;
- ?? di stralciare la destinazione urbanistica dell'area 2s "Verde attrezzato per lo sport" posta in fregio a via Buoizzi per realizzare delle residenze costituite da edifici di 3 piani fuori terra più attico per una cubatura complessiva di 15.000 mc, mantenendo invariata la capacità insediativa del Piano vigente;
- ?? localizzazione su un lotto identificato come *FH* "Aree e attrezzature di tipo socio-sanitario e ospedaliero di carattere pubblico" dell'area a Servizi n. 3 connessa alla zona urbanistica *CR29*, dedicata ad attrezzature scolastiche per una superficie di 11.350.

La documentazione allegata contiene altresì la coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e nell'Atto deliberativo d'adozione della Variante, l'Organo Tecnico Comunale, previo consultazione dei Soggetti con competenze ambientali, ha emesso il provvedimento di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008;

visto il parere del Servizio Valutazione Impatto Ambientale della provincia del 04/04/2012 prot. n. 392230/2012/LB6

preso atto che il Comune di Chieri è esonerato dall'adeguamento al PAI (D.G.R. 63-5679 del 25.03.2002);

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale n. 21 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Chieri con deliberazione C.C. n. 7 del 07/03/2012, la seguente osservazione:
 - ?? la scelta di localizzare la nuova area a Servizi n.3 (11.350 mq) specificatamente dedicata ad attrezzature scolastiche (scuola materna *Sm* e scuola media *SM*), connessa alla zona urbanistica *Cr29*, andrebbe confrontata con il Piano di classificazione acustica e valutata sulla scorta degli studi idrografici e idrogeologici, come peraltro attuato con le altre proposte della Variante;
 - ?? con la costruzione di nuovi insediamenti residenziali sono anche previsti, l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (come si evince dalle Schede) che necessitano di una valutazione attenta del soleggiamento nel corso dell'anno. La scelta di intervenire in contesti già edificati renderebbe opportuno estendere tale studio ad un intorno significativo, onde evitare coni d'ombra sugli immobili posti nelle immediate vicinanze;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Chieri la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 18/05/2012

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale